

ELETTRICITÀ FUTURA

DM 2 marzo 2018 per la promozione del biometano e Procedure operative GSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

17 maggio 2018

Elettricità Futura accoglie con favore la pubblicazione del Decreto 2 marzo 2018 sulla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, che costituisce un passaggio fondamentale verso il tanto atteso completamento del quadro normativo di riferimento, necessario a consentire il decollo della filiera del biometano in Italia.

Nell'attesa di esaminare le procedure applicative necessarie alla sua implementazione, l'Associazione evidenzia di seguito alcuni passaggi che riterrebbe opportuno che nell'attuazione del meccanismo incentivante introdotto dal decreto venissero chiariti.

Rifiuti che danno origine a biocarburanti avanzati

Il D.M. 02/03/2018 all'art. 1 comma 5 lettera b) introduce la definizione di biometano avanzato: biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/10/2014 e ss.mm.ii.

L'Allegato 3 Parte A del DM 10/10/2014 riporta l'elenco delle materie prime che danno origine a biocarburanti avanzati.

Si richiede di specificare e/o confermare i codici CER che identificano i rifiuti corrispondenti alle definizioni di matrici estratte dall'Allegato 3 di cui sopra, e riportate nei punti seguenti:

- lettera b) *Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

L'art. 181 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica, vetro e ove possibile legno.

Si richiede di **indicare il codice CER** corrispondente alla definizione di **rifiuto** di cui alla **lettera b)**.

- lettera c) *Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

L'art. 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii definisce come rifiuto organico " *i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e i rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato*".

I codici CER che identificano i rifiuti di cui sopra, ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, sono:

- **20 02 01**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
- **20 01 08**: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Si richiede di **confermare l'ammissibilità del codice CER 20 02 01** oltre che del **CER 20 01 08** già ammesso dalle procedure di qualifica attualmente vigenti.

- lettera d) *Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.*

Si richiede di **indicare i codici CER** corrispondenti alla definizione di **rifiuto** di cui alla **lettera d)**.

- lettera f) *Concime animale e fanghi di depurazione.*

Si richiede di **indicare i codici CER** corrispondenti alla definizione di **fanghi di depurazione** di cui alla **lettera f)**.

- lettera q) *frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.*

Il codice CER che potrebbe identificare i rifiuti di cui alla lettera q), ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, è:

- **02 01 07: Rifiuti derivanti dalla silvicoltura**

Si richiede di **confermare l'ammissibilità del codice CER 02 01 07** alla definizione di cui alla **lettera q)**.

- lettera r) *Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies)*

L'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies) del D.Lgs N. 28/2011 e ss.mm.ii definisce "materie cellulosiche di origine non alimentare": *materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici.*

Si richiede di **specificare il codice CER** corrispondente a "**materie derivate dai rifiuti organici**".

- lettera s) *Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.*

L'articolo 2, comma 1, lettera q-quater) del D.Lgs N. 28/2011 e ss.mm.ii definisce "materie ligno-cellulosiche le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale".

I codici CER che potrebbero identificare i rifiuti di cui alla lettera s), ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, potrebbero essere i seguenti:

- **02 01 03:** scarti di tessuti vegetali;
- **03 01 01:** scarti di corteccia e sughero;
- **03 03 01:** scarti di corteccia e legno;
- **20 01 38:** legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37.

Si richiede di **confermare l'ammissibilità** dei codici **CER 02 01 03, CER 03 01 01, CER 03 03 01 e CER 20 01 38** alla definizione di cui alla **lettera s).**

Sottoprodotti che danno origine a biocarburanti avanzati

L'Art. 1 comma 5 lettera c) del DM 02/03/2018 definisce sottoprodotti esclusivamente le matrici elencate nella tabella 1A del DM 23/06/2016.

Si chiede di **chiarire** se le materie prime riportate nell'Allegato 3 Parte A del DM 10/10/2014, qualora non identificate come rifiuti e, più in generale, **tutti i residui che rispondano ai criteri di cui all'art.184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, possano essere classificabili come sottoprodotti ai fini del presente decreto.**

Durata del periodo di riconoscimento dei CIC

Si chiede di **confermare** che il meccanismo di incentivazione di cui al DM 2 marzo 2018 non prevede **alcuna scadenza** in termini di numero massimo di **anni di rilascio**, al produttore di biometano, di **Certificati di Immissioni in Consumo**

Si richiede, allo stesso modo, di esplicitare, la **durata del periodo di riconoscimento dei CIC** ai produttori di **biometano avanzato** destinato ai trasporti, **successivamente ai 10 anni di incentivazione** ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DM 02/03/2018.

Si richiede inoltre se sia prevista la possibilità, nel corso del periodo di incentivazione ai sensi degli art. 5 e 6 del DM 02/03/2018, di **passare dal regime di ritiro dedicato di biometano immesso in rete da parte del GSE alla vendita diretta del biometano in regime di mercato libero.**

Cumulabilità degli incentivi

Si chiede di chiarire se, ai sensi dell'Art.1 comma 8, ai soli fini della cumulabilità dell'incentivo per gli impianti alimentati dalla Frazione Organica di Rifiuto Solido Urbano (FORSU), le sezioni di digestione

anaerobica e di eventuale compostaggio del digestato siano da considerare parte dell'impianto di produzione biometano.

Autoconsumi

Si richiede di confermare che, per alimentare gli **ausiliari** di impianto, non è obbligatorio utilizzare il biometano prodotto dall'impianto stesso, ma è possibile **prelevare metano dalla rete**.

Si richiede al riguardo di chiarire se sulla parte di biometano prodotta ed eventualmente utilizzata per alimentare gli ausiliari di impianto, maturino i **CIC**.

~*~